



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**Sesta Sezione Civile**

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 398-1/2024 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

**CARBONARO ANGELA**, nata a Catania il 4.7.1973 (C.F. CRBNGL83L44C351K), residente in Catania, via Vescovo Maurizio Isola n. 23 e da **SAIA DOMENICO**, nato a Catania il 19.7.1980 (C.F.SAIDNC80L19C351L), residente in Catania, via Vescovo Maurizio Isola n. 23, rappresentati e difesi dall'avv. Enza Daniela Leonardi e dall'avv. Antonino B. Motta, con l'ausilio del dott. Alfio Pistorio professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi "Commercialisti Catania";

rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria (analiticamente rappresentata nella relazione depositata il 7.11.2024) di euro 355.063,34, che pesa mensilmente con una rata media pari ad euro 1.597,601, esclusi i costi della procedura, tra cui il compenso da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi (del che innanzi);

ritenuto, in particolare, che la posizione debitoria complessiva dei ricorrenti è così costituita: crediti ipotecari euro 106.275,31, crediti privilegiati euro 13.197,59, totale crediti chirografari euro 67.002,61;

rilevato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi e da due figlie minorenni;

rilevato che il Saia svolge - dal 27.10.2016 - attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, con la qualifica di "banconista" alle dipendenze



della La Tavernetta Eventi S.r.l. e che il reddito medio annuale netto percepito nel 2022 ascende ad euro 12.062,00, pari a circa euro 1.006,00 netti mensili, mentre la Carbonaro svolge - dal 23.1.2023 - attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, con la qualifica di “impiegata call center”, alle dipendenze della GPI S.p.A., e la stessa ha percepito, nel 2023 un reddito annuo netto di euro 12.489,00 circa, corrispondente ad euro 1.041,00 netti mensili circa, somma cui va sommato l'importo di euro 443,00 circa mensili, costituito dall'assegno unico erogato mensilmente dall'Inps per le due figlie Vittoria ed Arianna, sicchè il reddito della stessa ascende ad euro 1.484,00 netti mensili;

ritenuto che le spese mensili per il mantenimento dei ricorrenti e del relativo nucleo ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 1.730,00;

rilevato che i ricorrenti sono comproprietari pro indiviso dell'abitazione sita in Catania, via Vescovo Maurizio n. 3 ed. 3 p. 1 int. 4, censita al N.C.E.U. del Comune di Catania (CT), foglio 8, part. 1299, sub. 7, categoria A/3 classe 3 (immobile gravato da ipoteca iscritta a garanzia del mutuo ipotecario concesso per l'acquisto di detta abitazione dalla Macquarie Bank Limited, oggi Barclays Bank Plc, ed in atto sottoposto a pignoramento) il cui valore – stimato dall'O.C.C. sulla base dei parametri di riferimento medi O.M.I. – ascende a complessivi euro 68.450,00 (di cui euro 34.225,00 per ciascuna delle quote di proprietà dei due coniugi);

ritenuto che il Saia è proprietario di tre autoveicoli (meglio descritti in seno alla relazione particolareggiata, uno dei quali oggetto di furto) privi di valore di mercato, come attestato dall'O.C.C.;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse e possono essere così riassunte (sulla base di quanto esposto nella relazione del gestore):

- che l'origine della condizione di sovraindebitamento può essere individuata nell'anno 2012, nel quale è intervenuto del Saia - dal 6.11.2012 – con il susseguente calo del reddito, in presenza di impegni economici rilevanti, costituiti dal fido concesso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa in data 23.07.2004, dal mutuo ipotecario stipulato in data 08.2.2008 con Banca Macquarie Bank Limited-Succursale Italiana (oggi Cattleya Mortgages Finance S.r.l. per l'importo di euro 271.015,20, destinato all'acquisto della prima casa sita in Catania, via Vescovo Maurizio Isola n. 3 nonché il contratto di finanziamento di euro 58.440,00, sottoscritto in data 15.6.2008, sottoscritto con la Santander Consumer Bank S.p.A., al fine di eseguire lavori di ristrutturazione



sull'abitazione, finanziamenti stipulati nella costanza di redditi di entrambi i coniugi (il Saia quale dipendente della ditta individuale "Platania Agatino", C.F. PLTG TN48B06C351D, con contratto di lavoro a tempo part-time ed indeterminato ed un reddito annuo lordo di euro 10.915,00, corrispondente ad euro 726,25 netti mensili mentre la Carbonaro era dipendente della società Alma Viva Contact, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time ed un reddito netto annuale di euro 8.068,00 netti pari ad euro 672,33 netti mensili);

- che a causa del licenziamento il reddito del Saia si è ridotto al trattamento di disoccupazione erogato dall'INPS ed al TFR (erogato solo nell'anno 2014) sicché nel 2013 lo stesso ha percepito un reddito netto annuale di euro 4.999,24, corrispondente ad euro 417,00 mensili mentre nel 2014 il reddito netto mensile è stato di 787,93 mensili derivanti dal TFR erogato dal datore di lavoro e nell'anno 2015 è rimasto privo di redditi mentre il reddito della Carbonaro si manteneva in euro 900,00 euro mensili;
- che solo nel 2016 il Saia veniva assunto – nel periodo 01.5.2016/2.07.2016 – dalla ditta Platania Agatino e nel periodo 27.10.2016/31.12.2016 dalla società "La Tavernetta S.r.l.", percependo un reddito netto annuo complessivo di euro 4.902,00, corrispondente ad euro 409,00 mensili solo nel 2017 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato part-time dalla società "La Tavernetta S.r.l." con un reddito di circa euro 750,00 mensili;
- che tuttavia nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19 e della chiusura degli esercizi commerciali di ristorazione – il reddito dello stesso si è ridotto a circa euro 558,00 mensili;

ritenuto che le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione e documentazione relativa alla posizione contributiva del Saia) sicché appare provato che le circostanze sopra illustrate abbiano creato un progressivo squilibrio della posizione debitoria, divenuta non più sostenibile a partire dal 2012, a causa del licenziamento irrogato al Saia e del prolungarsi dello stato di disoccupazione sino al 2016 sicché la riduzione dei redditi del nucleo familiare ha impedito il regolare pagamento degli impegni in precedenza assunti;

ritenuto pertanto che va esclusa la configurabilità della colpa grave dei ricorrenti nella determinazione dell'attuale situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che la proposta prevede il pagamento complessivo di euro 81.857,55 da corrispondere entro il termine massimo di dieci anni (120 mesi), secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue:



	<b>Creditore</b>	<b>Tipo Debito</b>	<b>Debito rilevato</b>	<b>Falcidia</b>	<b>% di soddisfo</b>	<b>Importo offerto</b>
1)	OCC Commercialisti Catania	prededuzione	4.917,81	0,00	100%	4.917,81
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	900,00	0,00	100%	900,00
3)	Avv. Motta (spese legali)	prededuzione	1.560,00	0,00	100%	1.560,00
4)	Avv. Motta (spese legali)	privilegiato	520,00	442,00	15%	78,00
5)	Cattleya Mortgages Finance S.r.l. (già Macquarie Bank Limited)	ipotecario	106.275,31	37.196,36	65%	69.078,95
6)	Comune di Catania	privilegiato	2.979,00	2.532,15	15%	446,85
7)	Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	6.137,81	5.217,14	15%	920,67
8)	Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	1.504,74	1.279,03	15%	225,71
9)	Municipia S.p.A.	privilegiato	2.576,04	2.189,63	15%	386,41
10)	Marathon SPV S.r.l. (già Findomestic Banca S.p.A. contratto linea di credito n. 10018242463871)	chirografario	4.840,04	4.598,04	5%	242,00
11)	Marathon SPV S.r.l. (già Santander Consumer Bank S.p.A. contratto n. 176192)	chirografario	55.077,84	52.323,95	5%	2.753,89
12)	Revalea S.p.A. (già Banca Agricola Popolare di Ragusa e Compass Banca S.p.A.)	chirografario	6.134,54	5.827,81	5%	306,73
13)	Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	810,55	770,02	5%	40,53
<b>Totale</b>			<b>194.233,68</b>	<b>112.376,13</b>		<b>81.857,55</b>

ritenuto che il previsto pagamento complessivo di euro 81.857,55 dovrà essere corrisposto entro il termine massimo di dieci anni (120 mesi), secondo quanto rappresentato dal prospetto che segue:



	Creditore	Tipo debito	da pagare a rate	Nr. Rate				
					da 1 a 12	da 13 a 24	da 25 a 36	da 37 a 120
1)	OCC Commercialisti Catania	prededuzione	4.917,81	12	409,82			
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	900,00	120	7,50	7,50	7,50	7,50
3)	Avv. Motta (spese legali)	prededuzione	1.560,00	12	130,00			
4)	Avv. Motta (spese legali)	privilegiato	78,00	12	6,50			
5)	Cattleya Mortgages Finance S.r.l. (già Macquarie Bank Limited)	ipotecario	1.650,00 67.428,95	12 108	137,50	624,34	624,34	624,34
6)	Comune di Catania	privilegiato	446,85	12	37,24			
7)	Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	920,67	12		76,72		
8)	Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	225,71	24	9,40	9,40		
9)	Municipia S.p.A.	privilegiato	386,41	24		16,10	16,10	
10)	Marathon SPV S.r.l. (già Findomestic Banca S.p.A. contratto linea di credito n. 10018242463871)	chirografario	242,00	12			20,17	
11)	Marathon SPV S.r.l. (già Santander Consumer Bank S.p.A. contratto n. 176192)	chirografario	2.753,89	96			28,69	28,69
12)	Revalea S.p.A. (già Banca Agricola Popolare di Ragusa e Compass Banca S.p.A.)	chirografario	306,73	12			25,56	
13)	Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	40,53	12			3,38	
<b>Totale</b>			<b>81.857,55</b>		<b>737,96</b>	<b>734,07</b>	<b>725,73</b>	<b>660,53</b>

ritenuto che, quanto alle spese prededucibili, si prevede il pagamento di euro 900,00 per spese di gestione del conto corrente intestato alla procedura, di euro 1.560,00 per spese legali funzionali alla procedura (mentre euro 520,00 è la quota di spese legali ammessa come credito privilegiato) e di euro 4.917,81 (al netto degli anticipi già ricevuti ma comprensivo di IVA al 22%, salvo il conseguimento da parte dell'OCC del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Assessoriale n. 38/2023 del 09/08/2023 di euro 2.500,00) quale compenso quantificato in via provvisoria (con l'espressa previsione dell'accantonamento di tali somme sul conto corrente intestato alla procedura e liquidate ex art. 71 C.I.I. a seguito di successivo provvedimento del Giudice); ritenuto che si prevede di soddisfare al 100% le spese prededucibili, al 65% il creditore ipotecario, al 15% i creditori muniti di privilegio generale sui beni



mobili ed al 5% i creditori chirografari, il tutto nell'arco temporale complessivo di 120 mesi con il versamento della rata mensile di euro 737,96 (per i primi dodici mesi), ridotta progressivamente ad euro 734,07, poi ad euro 725,73 ed infine ad euro 660,53 (come si prevede in seno alla relazione finale, da intendersi qui richiamata);

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta modificata hanno presentato osservazioni i seguenti creditori: Marathon Spv, Agenzia Entrate-Riscossione, Comune di Catania, Agenzia delle Entrate;

ritenuto che le osservazioni della Marathon Spv si risolvono in una riduzione dell'entità del credito ammesso al passivo della stessa, ossia euro 4.804,04 per la posizione derivante dal contratto di linea di credito n. 10018242463871 (ex Findomestic Banca S.p.A.) a fronte del maggiore importo indicato nella relazione di euro 5.479,68; - euro 55.077,84 per la posizione derivante dal contratto Santander cointestato con la Carbonaro mentre nella relazione era stato indicato quale importo euro 54.577,84, il che – come riferito dal gestore che ha proceduto alla modifica della proposta in coerenza con quanto comunicato dal detto creditore – comporta una differenza di euro 175,64 (a favore dei ricorrenti) tra il credito esposto nella relazione (euro 60.057,52) e quello risultante dalla precisazione dal creditore (euro 59.881,88);

ritenuto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è limitata a rilevare di avere trasmesso ai vari enti impositori la proposta di ristrutturazione per consentire agli stessi di formulare le loro eventuali osservazioni;

rilevato che il Comune di Catania ha comunicato di non aderire alla proposta assumendo che i propri crediti, muniti di privilegio legale, dovrebbero essere soddisfatti in misura integrale;

rilevato che dette osservazioni vanno disattese in quanto – tenuto che secondo l'art. 67 comma 4 del CCI “...è possibile prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricava in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi” – va osservato che, nella specie, l'unico bene immobile dei debitori (il cui valore di mercato è stato quantificato dall'O.C.C. in euro 68.450,00, profilo non oggetto di osservazione alcuna) è gravato da ipoteca a garanzia del mutuo sottoscritto con Macquarie Bank Limited (oggi Cattleya Mortgages Finance S.r.l.) ed il credito in questione non trova capienza rispetto a



tale valore mentre la falcidia dei crediti privilegiati trova sostegno nell'assenza di beni mobili registrati e tali crediti non potrebbero ottenere alcun soddisfacimento dalla vendita dell'immobile;

ritenuto che l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, in sintesi, quanto segue

a) la non convenienza della proposta in quanto al creditore ipotecario viene offerto un soddisfo del 65% mentre ai privilegiati un soddisfo pari al 15%;

b) il mancato inserimento dell'Atto n. 2022/001/SC/000003443/0/001 e /002, notificato ad entrambi i soggetti coobbligati in data 30.10.2024, per un debito di euro 208,75, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza civile n. 3443/2022 del 27/07/2022, emessa dal Tribunale di Catania;

ritenuto che – quanto al profilo di cui sub a - vanno ribadite le considerazioni svolte in ordine alle osservazioni del Comune di Catania, sicchè la proposta appare coerente con i principi posti dalla citata disposizione di cui all'art. 67 comma 4 del CCI tenuto conto dell'esistenza del creditore ipotecario non integralmente soddisfatto sicchè la previsione di soddisfo nella misura del 15% appare più conveniente per i creditori privilegiati rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che – quanto al profilo di cui sub b – vanno condivise le considerazioni del professionista nominato dall'O.C.C., ossia che il credito in questione non può essere considerato perché tardivamente comunicato rispetto al termine di cui all'art. 68 comma 4 CCI, secondo cui *“L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti”* in quanto comunicato solo con le osservazioni depositate il 4.11.2024 senza essere stato indicato nella certificazione dei carichi rilasciati dall'Agenzia delle Entrate ed allegata alla relazione particolareggiata;

ritenuto pertanto che entrambe le osservazioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate vanno disattese;

ritenuto, pertanto, che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti mensili di cui alla tabella che precede è compatibile con le esigenze di mantenimento dei ricorrenti nonchè con le complessive entrate mensili medie, pari a circa euro 2.489,00;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati



acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che la rata sarà versata mensilmente dai ricorrenti sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso professionista designato dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l'O.C.C. - nella persona del professionista nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;

**P. Q. M.**

### **OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Carbonaro Angela e da Saia Domenico e dispone che gli stessi compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall'OCC, come precisato in motivazione;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura del professionista nominato dall'O.C.C., sui beni intestati ai ricorrenti e descritti o richiamati in motivazione;

inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

### **DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).



Catania, 30 novembre 2024

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio

